

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 23 gennaio 2006, n. 168

Riforma T.A.R. Puglia – Bari: I Sezione, 6 ottobre 2003, n. 3725

Deve essere riconosciuto il valore di principio di prova alla dichiarazione resa dai rappresentanti di lista, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente autenticata, in quanto soggetti che svolgono nei seggi funzioni regolate dalla normativa e di controllo dell'intero procedimento elettorale, con facoltà di visionare anche le singole schede elettorali.

Omissis.

DIRITTO

Il Sig. ..., candidato non eletto per la lista “...” nella consultazione elettorale per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di ... tenutasi il 25 e il 26.5.2003, ha impugnato in primo grado il verbale di proclamazione degli eletti.

Il ricorrente ha dedotto, come unico motivo di ricorso, la mancata attribuzione in suo favore nella Sezione elettorale n. 8 di 10 voti di preferenza. Nella verbalizzazione dei voti di preferenza, gli sarebbero stati assegnati, per mero errore di trascrizione, soltanto 7 voti anziché 17.

Il Sig. ..., al quale è stata assegnata la cifra elettorale individuale di 144 voti, ha fatto presente che, con l'attribuzione dei 10 voti erroneamente non attribuitigli, conseguirebbe 154 voti di preferenza che gli consentirebbero di scavalcare due candidati della stessa lista che lo precedono e di collocarsi al primo posto dei candidati non eletti.

A sostegno della domanda l'interessato ha dedotto che i suoi familiari ed egli stesso hanno espresso il loro voto nella Sezione n. 8 e che, dal rapporto redatto dai rappresentanti della lista “...”, emerge che, al termine delle operazioni di scrutinio, ha effettivamente riportato nella Sezione elettorale n. 8 non 7 ma 17 voti di preferenza.

Il T.A.R., con la sentenza appellata, ha dichiarato inammissibile il ricorso, giudicando insufficienti sul piano probatorio le deduzioni dell'interessato.

L'appello proposto avverso tale sentenza del T.A.R. dal Sig. ... è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

La Sezione, in sostanza, con la decisione del 10.5.2005, n. 2341, si è già pronunciata sulla questione rilevando di non condividere la impostazione data alla controversia dal giudice di primo grado e le conclusioni alle quali detto giudice è pervenuto. Ed invero, se può ritenersi che non ha valenza probatoria la circostanza adottata dal ricorrente secondo cui egli stesso e il suo nucleo familiare hanno espresso il voto nella Sezione n. 8, deve invece riconoscersi il valore di principio di prova, contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R., alle dichiarazioni dei due rappresentanti della lista “...” nel seggio n. 8 (rese nella forma di dichiarazioni sostitutive di atti notori debitamente autenticati).

I rappresentanti di lista, infatti, pur non essendo componenti del seggio elettorale, come afferma la pronuncia appellata, riferendosi evidentemente ai componenti necessari del seggio, sono pur tuttavia soggetti che svolgono nei seggi funzioni regolate dalla normativa elettorale (art. 32, comma 9, del T.U. delle leggi sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con il D.P.R. 16.5.1960, n. 570, e art. 16, comma 3, della legge 21.3.1990, n. 53, che disciplinano le modalità per l'accreditamento dei rappresentanti di lista presso i singoli seggi e presso l'ufficio centrale per tutte le elezioni amministrative). Essi possono assistere a tutte le operazioni del seggio e svolgono, beninteso nell'interesse della lista rappresentata, un'attività di controllo dell'intero procedimento elettorale (come emerge anche dall'art. 40 dello stesso T.U. n. 570 del 1960, per il quale “i rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'ufficio”), con la facoltà di visionare anche le singole schede elettorali.

Deve anche considerarsi che, in base a principi ormai costantemente affermati dalla giurisprudenza amministrativa, è da ritenere ammissibile la tutela di chi lamenti precisi vizi del procedimento elettorale, anche se non è in grado di apportare, in relazione ad essi, concreti e specifici elementi di prova (V, 12.12.2003, n. 8200). Può ancora aggiungersi che questo Consiglio, proprio in relazione al principio secondo cui nel processo elettorale il requisito della specificità delle censure deve essere valutato con criteri di elasticità, ha già ammesso come principio di prova proprio le notizie fornite dai rappresentanti di lista (V, 18.10.1984 n. 760; Csi, 18.3.1985, n. 39).

La Sezione, in base alle considerazioni che precedono, ha ritenuto fondati i rilievi mossi dall'appellante, e con la stessa già citata decisione del 10.5.2005, n. 2341, ha disposto una verifica dei voti di preferenza assegnati all'appellante nella Sezione elettorale n. 8.

La Prefettura di Bari, incaricata di effettuare la verifica, con la relazione depositata il 17.6.2005, ha riferito che effettivamente nella predetta Sezione Elettorale i voti di preferenza conseguiti dal Sig. ... sono 17 e non 7 come riportato dal verbale di Sezione.

Con la relazione, la Prefettura ha depositato anche le 17 schede contenenti i voti di preferenza per il Sig.

Ciò premesso, la Sezione, in accoglimento dell'appello, deve riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, deve correggere l'atto di proclamazione degli eletti per quanto concerne la lista ... con la collocazione del Sig. ... al primo posto dei candidati non eletti con 154 voti di preferenza.

Omissis.